

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "SACRO CUORE" DI COMISO

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ nei
locali della sede Municipale di Piazza Libertà, 34

Fra

l'A.C. di ACATE, codice fiscale n. 00080280886, d'ora in poi designata con il termine di "Ente locale", legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giovanna Gallo, Responsabile di E. Q. del Settore Affari Generali, nata ad Acate l'11.01.1965 domiciliata per le funzioni presso il Comune di Acate

E

Razafindravola Marie Victorie in religione Suor Vittoria, nata a Ankosy (RM) il 05.09.1954 e residente a Comiso in via Principe di Piemonte n. 55, cod. fisc. RZFMVC54P45Z327C la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa, quale Ente gestore della Comunità Alloggio per minori "Sacro Cuore" con sede in Comiso (RG) Via Principe di Piemonte n. 55, Cod. Fisc. e P.IVA 00181260886, iscritta al n. 5296 dell'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 per l'attuazione dell'assistenza in favore dei minori "Comunità alloggio", giusta autorizzazione al funzionamento rilasciata dal competente Assessorato Regionale, con D.R.S. n. 830 del 20.07.2020;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto del servizio

La presente convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione e l'istruzione di minori tramite ricovero disposto dall'Amministrazione comunale e dalle altre autorità direttamente abilitate dalla vigente legislazione.

Art.2

Ricettività

La Comunità Alloggio per minori "Sacro Cuore" con sede in Comiso, via Principe di Piemonte n. 55 ha una capacità ricettiva di n.10 unità.

Art.3

Modalità di ammissione

L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Tribunale per i minorenni, previo parere del Servizio Sociale Professionale e disponibilità dichiarata dell'Ente contraente che si impegna ad accogliere ed assistere presso la propria struttura il minore.

Al compimento del 18° anno di età il minore ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il minore può continuare ad essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza.

Art. 4
Standards strutturali

La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 giugno 1988 e ss.mm.ii.

Art. 5
Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 operatore sociale responsabile;

n. 4 educatori professionali;

n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale) n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata al Comune.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme in materia di assistenza ai minori.

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra il Comune e i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva il Comune da ogni pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

L'Ente è tenuto a rispettare, per gli operatori impiegati, le norme previdenziali ed assicurative esonerando il Comune da ogni responsabilità ed a produrre, a richiesta, adeguata documentazione all'Amministrazione comunale.

Art. 6
Modalità di intervento

Per i soggetti avviati la Comunità alloggio ospitante si impegna, attraverso l'impiego di operatori per numero e qualifica aventi i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale, a creare all'interno della comunità una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare :

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- la formazione professionale dei minori;

- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;

- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;

- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (associazioni, etc.).

Art.7

Obblighi

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima alle stagioni, nella qualità necessaria e scelta dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'ente contraente.

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio.

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto, altresì, a trasmettere trimestralmente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.8

Corrispettivo del servizio

Il Comune, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti) corrisponde all'Ente contraente una retta di ricovero mensile, che viene fissata in € 1.516,58 ed una retta giornaliera di mantenimento per compenso fisso pari ad € 25,00. Detto importo giornaliero sarà decurtato per eventuali periodi di rientri in famiglia, ricoveri ospedalieri o comunque di assenze a qualsiasi titolo verificatesi.

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da:

- relazione predisposta dall'assistente sociale;
- documentazione attestante il rispetto del contratto di lavoro per il personale impiegato;
- fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Suddetti registri di presenza, vidimati dall'A.C., dovranno riportare i nominativi dei minori assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e di corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interna e della liquidità dell'Ente a norma dell'art. 9, c.2 della L.102/09.

L'i.v.a. relativa alle prestazioni di cui al presente contratto sarà corrisposta solo se ed in quanto dovuta per legge.

Art. 9

Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 13-08-2010, n. 136, la Comunità Alloggio "Sacro Cuore", in persona del suo legale rappresentate pro tempore, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi allo specifico sinallagma negoziale.

A tal uopo le parti approvano espressamente la clausola risolutiva del presente contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'intervento di banche o della società Poste Italiane S.P.A.

Art. 10

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione sarà esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha la facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a- cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b- deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c- mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo contabile.

Art. 11

La sicurezza (D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)

Il contraente è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" e successive modificazioni nonché normative collegate ad indicare al proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

Art. 12

La tutela della privacy

Il contraente, nell'ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.lgs 196/2003 il Comune di Acate è titolare del trattamento dati personali connesso alla gestione del servizio.

La Ditta in quanto affidataria del servizio è responsabile esterno del trattamento dati ed a tal fine indica il Sig. _____, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.

Il predetto responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite

dall'Amministrazione;

- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati riguardanti l'incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare;
- è fatto divieto di diffondere dati se sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare);
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 2 a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025. E' escluso il rinnovo tacito. L'Amministrazione comunale può, con deliberazione motivata entro la scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse dandone comunicazione alla Ditta che deve produrre formale accettazione.

Per l'inserimento di nuovi minori il Comune si impegna a corrispondere la retta di cui sopra, mentre nessuna retta sarà corrisposta per i minori dimessi a qualsiasi titolo.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 14

Spese contrattuali e obbligo di cauzione

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria e spese di registrazione) sono a carico della ditta.

Art.15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti al servizio di cui alla presente convenzione.

Per tutti gli obblighi del presente contratto la Comunità Alloggio "Sacro Cuore" con sede legale in Ragusa Via Beata Maria Schininà n. 2, in persona del suo legale Rappresentante pro tempore, elegge domicilio speciale nel Comune di Acate. In tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali darà occasione il presente contratto.

Art. 16

Foro competente

Per la risoluzione di qualsiasi controversia le parti riconoscono la esclusiva competenza del Foro di Ragusa. E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Comunità Alloggio
"Sacro Cuore"

Il Responsabile
Settore Affari Generali